Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

PROVVEDIMENTO D.L. 170/2026 - Decreto Scuola

23 novembre 2026

A partire dalla seduta di **martedì 24 novembre** 2026, è all'esame dell'**Assemblea** della Camera dei deputati il **disegno di legge di conversione** del **decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170**, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'**anno scolastico 2026/2027**, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (AC 3189).

Il provvedimento, esaminato in sede referente dalla **VII Commissione cultura,** è stato **approvato**, con modificazioni, dal **Senato** della Repubblica, in data 19 novembre 2026 (A.S. 2053).

Contenuto

Il provvedimento, come risultante dalle **modifiche apportate dal Senato**, si compone di 5 Capi e 20 articoli.

L'**articolo 1** novella in più punti la disciplina del Piano Educativo individualizzato (PEI). In particolare, il **comma 1** interviene sulla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, su ulteriori contenuti del Piano, nonché sui **termini** di redazione del PEI. Il **comma 2** consente al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) di approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, ove la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini di adozione del Piano.

L'**articolo 2** ai **commi 1** e **2,** incrementa il fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, mentre il successivo **comma 2-*bis***, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo - con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 - finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

L'**articolo 2-*bis***, amplia il novero delle iniziative che le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione"

L'**articolo 3**, al **comma 1**, eroga risorse per la predisposizione di un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo SIDI, mentre il **comma 2**, consente - a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 - agli alunni della scuola secondaria di primo grado di avvalersi dell'insegnamento facoltativo del latino. Il successivo **comma 3**, infine, definisce - nelle more di una definizione in sede di contrattazione collettiva - l'elemento retributivo accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo al superamento del percorso formativo permanente.

L'**articolo 4,** ai **commi 1** e **2**, prevede misure urgenti in materia di fornitura gratuita di libri di testo, incrementando, in particolare, la relativa autorizzazione di spesa e devolvendo la gestione del fondo destinato alla fornitura di libri di testo - istituito dalla legge di bilancio 2026 - al Ministero dell'istruzione e del merito; viene inoltre ridefinita la platea di destinatari dei contributi erogati e la tipologia di prodotti acquistabili con le risorse in questione. Il successivo **comma 3** incrementa il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, mentre il comma **3-*bis***, destina le relative risorse al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Gli **articoli 4-*bis*** e ***4-ter,*** rispettivamente, incrementano il Fondo destinato al sostegno della filiera dell'editoria libraria, e pongono l'obbligo, per gli editori, di rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendone la riproduzione su supporto cartaceo entro il limite del 15 per cento dell'opera.

L'**articolo 5,** nei tre commi che lo compongono, reca misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi, prorogando in particolare, l'autorizzazione di spesa per la stipulazione da parte dello stesso istituto di contratti a tempo determinato con personale docente e amministrativo ed autorizzando la Scuola ad avviare la candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme.*

L'**articolo 6**, ai **commi 1 e 2**, reca misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia, volte ad incrementare la dotazione di personale scolastico destinato al supporto organizzativo e didattico nonchè a fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale.

L'**articolo 7**, ai **commi da 1 a 13**, reca ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Rinviando per un ulteriore approfondimento al *Dossier* del servizio studi, tra le misure previste si segnala: l'incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato; la previsione di risorse per garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028; la proroga, fino al 2028, dell'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, nonché del vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la previsione di ulteriori misure relative alla formazione e all'assunzione del personale scolastico.

L'**articolo 7, comma 1-*bis***, determina l'ammontare del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito, che finanzia il trattamento accessorio del personale delle aree professionali del Ministero.

L'**articolo 7, comma 5-*bis*** proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, la disciplina speciale che consente di completare le assunzioni dei docenti oltre il termine ordinario del 31 agosto. In particolare, si dispone che tale disciplina è applicabile ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'a.s. 2026/2027 con contratto a tempo indeterminato che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

I **commi** da **13-*bis*** a **13-*octies*** dell'**articolo 7** recano disposizioni relative ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, mentre i **commi** da **13-*novies*** a **13-*undecies***, recano misure relative all'accreditamento degli ITS *Academy* e al reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione.

L'articolo 7-bis*,* introduce dall'anno scolastico 2027/2028 una procedura di reclutamento su posto comune e di sostegno per i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi.

L'**articolo 7-ter*,*** istituisce, dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), composto dai coordinatori regionali delle Consulte provinciali o loro delegati, con funzioni di raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC) e il Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**articolo 8,** prevede misure urgenti per la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e per il trattamento economico del personale scolastico e ministeriale, prevedendo, tra le altre, un incremento *una tantum* dei compensi per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche nonché un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

L'**articolo 9 -** ai **commi** da **1** a **2-*ter***, contiene una revisione del monte ore degli istituti tecnici, prevedendo inoltre una modifica della denominazione sia degli istituti tecnici - che divengono licei tecnologici – che degli istituti professionali - che diventano licei professionali. Il successivo **comma 3** incrementa invece la dotazione del Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologica-professionale.

L'**articolo 10** posticipa al 1° luglio 2027 la data non anteriore alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata a bandire un concorso pubblico per l'assunzione, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da destinare alla Struttura di missione PNRR, mentre l'**articolo 11,** nei due commi che lo compongono, reca misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica.

L'**articolo 12**, composto da 7 commi, reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico. In particolare i **commi da 1 a 3** prevedono che, nel caso di persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri, le istituzioni scolastiche segnalino la situazione

tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti. Questi, se necessario, dispongono la frequenza di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e valutano l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità. La mancata frequenza del percorso gratuito di alfabetizzazione implica una sanzione pecuniaria irrogata dal prefetto sulla base dell'accertamento del CPIA.

I **commi da 4 a 6** istituiscono un divieto di copertura del volto, mentre il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 13**, composto da sette commi, individua criteri per la **composizione delle classi** in contesti multiculturali.

In particolare, Il **comma 1** dispone che le istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, costituiscono le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado in modo che gli studenti con cittadinanza non italiana che presentino talune caratteristiche non superino il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. In particolare, la norma si applica: per la scuola primaria, agli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia; per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.

Il successivo **comma 2** prevede che**,** in caso di impossibilità, per la singola istituzione scolastica, di rispettare i limiti di cui al comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata degli alunni e degli studenti in questione tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e di ulteriori specifiche esigenze familiari.

Il **comma 3**, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, estende l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 anche all'inserimento in classe degli studenti e degli alunni iscritti in corso di anno, alle classi prime o successive alla prima, o anche a inizio anno per le classi successive alla prima, mentre il **comma 4** istituisce un Fondo a beneficio delle scuole che non riescano a rispettare i limiti di cui al comma 1, volto a finanziare attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

Il **comma 5** dispone che gli Uffici scolastici di ambito territoriale vigilino affinché sia assicurata l'effettiva fruizione del diritto allo studio, mentre il comma 6 reca una serie di novelle al regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione finalizzate a conferire maggiore discrezionalità al collegio dei docenti nella determinazione della classe di iscrizione dell'alunno straniero, in particolare sopprimendo la presunzione di corrispondenza tra classe di iscrizione ed età anagrafica. Il **comma 7** reca infine la clausola di invarianza finanziaria relativamente a tutti i commi dell'articolo ad eccezione del comma 4.

L'**articolo 14,** al **comma 1** reca disposizioni relative al conferimento di incarichi di ricerca nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie – *Doctoral Networks* (MSCA - DN); il successivo **comma 2**, stanzia risorse per il cofinanziamento nazionale ai partenariati europei e per progetti di ricerca coerenti con il Piano Mattei per l'Africa mentre i **commi 3** e **3-*ter*** prevedono risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e degli enti pubblici di ricerca

L'**articolo 14**, **comma 3-*bis*** introduce una procedura derogatoria per la chiamata diretta - da parte degli enti pubblici di ricerca - di studiosi che abbiano vinto, in qualità di *principal investigator*, programmi di finanziamento sia dello *European Research Council* (ERC) che del Fondo italiano per la scienza (FIS).

L'**articolo 15** dispone infine circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il dossier prodotto dal Servizio Studi al seguente **link.**